Proposta di legge numero 103/11[^] di iniziativa dei consiglieri V. Pitaro, G. Crinò e S. Esposito recante: "Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese"

Relazione illustrativa.

La Calabria, da secoli, è una terra vocata alla produzione del miele. Già nel primo dopoguerra molti agricoltori, specialmente nel reggino, praticavano il mestiere dell'apicoltura, utilizzando i tradizionali bugni villici di paglia (o varrili). La nostra è una terra, da sempre, di grandi produzioni nettarifere di qualità e varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno, acacia ecc.).

Col passare degli anni, l'apicoltura, divenendo una vera e propria professione, si è dotata di tecniche di produzione di ultima generazione.

La presente proposta di legge intende tutelare, valorizzare ed incentivare l'apicoltura calabrese considerato che la stessa rappresenta un settore strategico per le produzioni agricole.

Il settore apistico è stato nel nostro Paese troppo spesso trascurato. Poco ci si è occupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti , degli aspetti biologici e sanitari degli alveari.

Lo scarso interesse per l'apicoltura da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito che dalle api si ottiene, al numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, al fatto che non ci si è resi conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente. Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore determinante per garantire qualità e quantità delle produzioni agricole. In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato.

Tuttavia l'apicoltura del nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico, sanitario e politico.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocoltura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e della varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva ed erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati. La meccanizzazione, le monocolture e l'agricoltura intensiva hanno portato all'uso massiccio di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea e non solo. I bassi prezzi del miele in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione della offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agroalimentari.

Vi è polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché in questa tipologia di aziende è difficile attuare criteri di imprenditorialità e di professionalità molto elevate. Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate; non sono diffuse strutture consortili, cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al confezionamento del miele.

Esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti, che non sono sufficienti a mettere i produttori al riparo dalla concorrenza sleale, sia perché non esiste un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. L'intervento sanitario è impostato più sulla repressione che sulla prevenzione, e questo produce ostacoli al nomadismo e non migliora le conoscenze degli apicoltori.

La politica di ricerca e sperimentazione ha pochi mezzi e poche risorse a disposizione e manca il coordinamento fra diverse iniziative. La ricerca dovrebbe coprire invece il settore della produzione, quello sanitario, la vita e l'attività delle api, il miglioramento genetico e il rapporto api-ambiente. La stessa formazione professionale degli addetti dovrebbe collegarsi con questo quadro di riferimento per conseguire innovazioni produttive e miglioramenti qualitativi e ambientali. Tutti questi vincoli e carenze limitano la valorizzazione del settore e il ruolo dell'apicoltura come parte decisiva di un ciclo non fine a se stesso ma di grande aiuto allo sviluppo della produzione agricola.

La Calabria, in questo scenario, si colloca in una posizione di tutto riguardo nel panorama nazionale per consistenza del patrimonio apistico. In base infatti agli ultimi dati, il settore apistico calabrese è rappresentato da più di 800 operatori che conducono circa 111.000 alveari. La Pandemia Covid 19 ha determinato effetti negativi anche sull'apicoltura calabrese creando notevoli problemi agli apicoltori per la perdita di colonie di api, per il reperimento del materiale a causa dei limiti agli spostamenti, per la vendita dei prodotti, per l'assistenza tecnica e per le visite ispettive, per cui la produzione si è sensibilmente ridotta.

Tale scenario è stato messo in seria discussione dalla presenza in Calabria di alcuni focolai di Aethina tumida, piccolo coleottero originario del Sud Africa, che per la sua particolare aggressività viene visto come un temibilissimo pericolo per il patrimonio apistico regionale e non solo, vista la sua grande capacità di spostamento.

Il contrasto a tale parassita, fra tante polemiche dettate da interpretazioni amministrative dubbie, ha portato la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, a disporre la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende costruire un quadro normativo regionale tale da permettere uno sviluppo sostenibile dell'intero comparto apistico, garantendone tutela e valorizzazione delle produzioni.

La proposta di legge è composta da 18 articoli.

Relazione tecnico finanziaria

In relazione alle fonti di finanziamento di cui all'art. 15 per il settore apistico, gli spazi di disponibilità finanziaria sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali unionali nonché nei proventi delle sanzioni previste dall'art.14.

Lo stesso articolo 15 prevede altresì di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, all'attuazione della presente legge, istituendo un nuovo capitolo di entrata correlata ad un capitolo della spesa nel bilancio regionale.

Ne consegue l'invarianza della proposta di legge sulle risorse autonome iscritte nel bilancio della Regione Calabria, che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 1 Finalità

- 1. La Regione Calabria, con la presente legge, si propone di disciplinare, tutelare e valorizzare l'apicoltura regionale, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura nonché dai regolamenti in materia di anagrafe apistica nazionale (Decreto Ministero Salute 11 agosto 2014).
- 2. La Regione riconosce l'apicoltura, attività agricola zootecnica, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; inoltre riconosce la stessa come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, quale strumento di valorizzazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità, di importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale.
- 3. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e della normativa vigente, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano";
- "La Regione riconosce altresì l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo" (in coerenza con quanto previsto all'articolo 4, comma 6, lettera u) della presente legge.

Art. 2 Definizioni

- 1. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 313/2004 ai fini della presente legge si intende per:
- a) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;
- b) apiario nomade: un apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno;
- c) nomadismo : conduzione dell'allevamento apistico che ai fini di conseguire un incremento produttivo prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- d) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di venti alveari non destinata alla commercializzazione;
- e) forme associate: le Organizzazioni di produttori del settore apistico e loro Associazioni, secondo quanto previsto dal Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; le associazioni di apicoltori; i consorzi di tutela del settore apistico".

Art. 3 Definizioni degli interventi

- 1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, del precedente articolo 1, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi mediante lo specifico programma regionale apistico, di cui all'articolo 4, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale.
- 2. La Giunta Regionale, per quanto definito dal programma regionale apistico, con i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa unionale e statale vigente nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, individua le agevolazioni, stabilendone criteri e procedure per la promozione e la valorizzazione dell'apicoltura.

Art. 4 Programma apistico regionale

- 1. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale, di seguito denominato PAR.
- 2. Attraverso il PAR si intende recepire l'orientamento unionale volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione ed il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e unionale.
- 3. Il PAR ha durata pluriennale, secondo indicazioni del Dipartimento competente che con proprio provvedimento indicherà la durata, ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla legge 313/2004 e al Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1308/2013 e s.m.i, recante "Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli. Tale programma, che può essere oggetto di revisione durante il periodo considerato, ai sensi della normativa in vigore, costituisce parte integrante del programma nazionale apistico e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale.
- 4. Il PAR è adottato, per il settore apistico di cui all'articolo 5 della legge 313/2004, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta, dell'assessore competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, in conformità al documento programmatico, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole e con le forme associate.
- 5. Il PAR adotta programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare, di concerto con le forme associate e le organizzazioni professionali agricole.
- 6. Il PAR indica le modalità di attuazione e, limitatamente agli interventi ricompresi nei vigenti regolamenti unionali e nazionali, le forme di incentivazione disponibili (a seguito avviso pubblico) per ciascuna annualità di riferimento per le seguenti iniziative:
 - a) ripopolamento di alveari persi per cause ambientali conclamate;
- b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici;
 - c) tutela, potenziamento, miglioramento, tracciamento del patrimonio apistico;
- d) acquisto macchine ed attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari ad esclusione di automezzi non agricoli;
- e) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica (ecotipo locale); monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api;
- f) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire l'utilizzo delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali;
 - g) servizio di impollinazione dei frutteti;
 - h) servizio di cattura sciami da parte di apicoltori e loro forme associate;
 - i) conversione di alveari rustici in razionali;
 - j) razionalizzazione del nomadismo;
- k) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi degli apiari;
 - l) organizzazione di congressi e di seminari;
 - m) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;
- n) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico;

- o) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati all'innovazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
 - p) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali;
- q) incentivazione dei prodotti ottenuti da apicoltura biologica e integrata, certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Reg. Ce e 834/2007 e 889/2008, per le fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
 - r) creazione di marchi di tipicità e consorzi di tutela;
 - s) tutela del consumatore e sicurezza alimentare;
 - t) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;
 - u) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private (fattorie didattiche);
 - v) diffusione dell'attività apistica presso fattorie sociali e comunità di recupero.
- 7. Nel PAR deve essere stabilita la spesa complessiva preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con l'indicazione delle quote a carico dei privati e delle quote pubbliche nazionali e unionali.
- 8. Il PAR deve contenere l'elenco delle organizzazioni professionali, degli enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi.

Art. 5 (Avvio dell'attività di apicoltura in forma imprenditoriale)

- 1. L'attività di apicoltura in forma imprenditoriale è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio sono ubicate le arnie, di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli artt. 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.
- 2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria regionale competente per territorio entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.
- 3. I servizi veterinari dell'Azienda sanitaria regionale effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014".

Art. 6 (Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo)

- 1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari della Azienda sanitaria regionale di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014.
- 2. I servizi veterinari delle Aziende ASP validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014, ad

attribuire il codice identificativo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.

Art.7 Aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale, censimento annuale e cessazione attività

- 1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la BDA stessa con le informazioni e nelle modalità previste dal D.M. Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale).
- 2. Gli apicoltori, fatta salva la prima comunicazione di consistenza all'avvio dell'attività, sono tenuti al censimento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari posseduti, nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre.
- 3. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne da comunicazione secondo le modalità e i termini previsti dal D.M. Salute 11 agosto 2014.
- 4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono.

Art. 8 Risorse nettarifere

- 1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico secondo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 313/2004;
- 2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della biodiversità, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 896 bis del codice civile ed in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 313/2004, la Giunta regionale disciplina con proprio atto la distanza di rispetto tra apiari , composti da almeno cinquanta alveari, che non potrà essere inferiore a duecento (200) metri.

Art. 9 Disciplina del nomadismo

- 1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura ed all'ambiente e come strumento fondamentale per garantire un razionale utilizzo delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.
- 2. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo il principio di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) della l.313/2004).
- 3. Gli adempimenti relativi allo spostamento degli apiari sono compresi negli obblighi di aggiornamento della Banca Dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014.
- 4. Gli apicoltori appartenenti a provincia diversa da quella di residenza possono movimentare per una quota non superiore al 30% del patrimonio apistico censito in BDA.

5. Nelle Aree Natura 2000 e nelle aree pubbliche gli Enti istituzionali agevolano la libera circolazione e la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

Art. 10 Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza

- 1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'ASP competente può procedere alla loro ispezione al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

Art. 11 Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api

- 1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari insetticidi, acaricidi ed anticrittogamici, a salvaguardia delle api e per l' entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
- a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura;
- b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;
- c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attratti e per api e pronubi.
- 2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero a meno che non si tratti di colture agrarie su cui sia accertata la necessità di trattamenti a tutela della produzione.
- 3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo Apistico Regionale/Osservatorio, individua le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario e/o erbicidi potenzialmente dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba, definendo anche tempi e ambito di applicazione del divieto.
- 4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

Art. 12 Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell'attività apistica

- 1. La Regione, in osservanza delle disposizioni unionali e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici.
- 2. La Regione, su segnalazione delle forme associate può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della Regione Calabria.
- 3. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso di marchi di qualità e disciplinari di produzione anche da agricoltura biologica nonché di consorzi di tutela di prodottidell'attività apistica.
- 4. I disciplinari di produzione differenziati per prodotto e gli eventuali regolamenti d'uso dei marchi sono predisposti dalle delle associazioni e organizzazioni dei produttori del settore apistico forme associate, legalmente riconosciute sul territorio regionale.
- 5. I soggetti proponenti i marchi e i disciplinari, ai fini di cui al presente articolo, predispongono apposito programma che viene approvato dalla Regione.
- 6. Per i settori non previsti dalla normativa unionale la Regione, anche tramite organismi terzi, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità. norme UE e nazionali.

Art. 13 Vigilanza e controllo

- 1. E' incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, il personale appartenente ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di agricoltura.
- 2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi, previa intesa, della collaborazione degli agenti dei Carabinieri Forestali, nonché da tutti gli organi di polizia.
- 3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di:
- a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica;
- b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele, di pesticidi e delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi.
- 4. Il servizio preposto nell'ambito del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, sentito il dipartimento competente in materia di agricoltura, redige un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale.
- 5. Per le operazioni ed attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, le ASP possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
- 6. Le attività di vigilanza e controllo previste dal presente articolo dovranno essere svolte con risorse umane, strumentali ed economiche già a disposizione del Dipartimento competente, pertanto senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 Sanzioni

- 1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative delle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative del pagamento delle somme:
- a) da euro 1000,00 a euro 6000,00 nel caso di omissione dell'obbligo di denuncia e comunicazione di cui all' articolo 5:
- b) da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario, in caso di violazione delle disposizioni dell'art. 896 bis del codice civile (distanze minime per gli apiari) e degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7;
- c) da euro 600,00 a euro 1000,00 nel caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 8 inerente lo svolgimento della pratica del nomadismo; da euro 1000,00 a euro 6000,00 nel caso di violazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 8;
- d) da euro 500,00 a euro 1000 e rimozione immediata dell'apiario nel caso di inosservanza del comma 6 art. 11;
- e) da euro 500,00 a euro 1.200,00 nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,8,108 dell'articolo 13;
- f) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per ettaro, con tetto massimo di euro 30.000,00 nel caso di violazione di quanto disposto nei commi 1,2,3,4,5,7,8 dell'articolo 14.
- 2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.
- 3. Il pagamento delle sanzioni previste al comma 1 non esime comunque i contravventori dal dover risarcire, secondo le norme sulla responsabilità civile.

Art. 15 Norma finanziaria

- 1. La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai programmi operativi cofinanziati dai fondi europei che verranno erogati nel rispetto della normativa comunitaria dettata in tale ambito.
- 3. Le entrate accertate e riscosse ai sensi dell'articolo 14 sono destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge e confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata e del corrispondente capitolo della spesa allocati nelle rispettive Missioni e Programmi di competenza.
- 4. La Giunta regionale, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021- 2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021- 2023).

Art.16 Regolamento di attuazione

1. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

Art. 17 Norma transitoria

1. E' severamente vietata la pratica del nomadismo in Calabria da parte di apicoltori con residenza aziendale fuori regione, data la situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza

sul territorio della Regione Calabria del coleottero Aethina tumida e dato che le norme ordinarie in materia di movimentazione di api e materiale apistico (Regolamento della Commissione EU N°206/2010 del 12 marzo 2020; Ordinanza 20/04/2004, profilassi di Aethina tumida e tropilaelaps spp.) si sono rivelate insufficienti o inadeguate a limitare la diffusione di tale patologia esotica, allo scopo di tutelare il patrimonio apistico nazionale e unionale impedendo la fuoriuscita del coleottero dai confini regionali.

Tale divieto è da considerarsi di carattere urgente, transitorio e strettamente connesso con il permanere nella Regione Calabria dell'emergenza sanitaria legata all'Aethina tumida.

- 2. Gli apicoltori calabresi possono praticare il nomadismo, fintanto che rimane attiva la fase di sorveglianza sanitaria per la presenza di Aethina tumida (al fine di razionalizzare il carico apistico sul territorio regionale) a condizione che gli apicoltori appartenenti alla provincia di residenza aziendale (Indicazione Partita Iva) hanno la possibilità di movimentare l'intero patrimonio apistico (come da dati registrati in BDA), e comunque con postazioni non superiori ad 80 alveari.
- 3. La cessazione della situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza in Calabria del coleottero Aethina sarà stabilita, previe le necessarie verifiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale che sarà pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

f.to V.Pitaro

f.to G. Crinò

f.to S. Esposito